



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

di Polizia Mortuaria e Cimiteriale

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°18 del 18/03/2013)
(Modificato con deliberazione consiliare n°94 del 15/11/2013)
(Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n°80 del 25/11/2014)

<p style="text-align:center">TITOLO I</p> <p style="text-align:center">DISPOSIZIONI GENERALI</p>
--

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

* * * * *

Art. 1

Finalità delle norme

1. Il presente regolamento disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. La direzione del servizio di polizia mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statutarie, è attribuita al Dirigente dei Servizi Cimiteriali.
3. È di competenza del Dirigente responsabile l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente.
4. Il Dirigente, ad eccezione dei provvedimenti concessori, può individuare altro dipendente responsabile del servizio per la firma degli atti di natura ordinaria.

5. L'Azienda sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune assicura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.
3. Le ditte che operano all'interno del Cimitero devono sempre essere in possesso delle autorizzazioni amministrative per eseguire le operazioni.

Art. 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) La deposizione dei resti mortali e delle ceneri nell'ossario comune;
 - d) L'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) La fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenerne la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti e Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto previsto dal successivo articolo 35;
 - f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente;
 - g) L'operazione di inumazione nei campi comuni a sepoltura gratuita di salme anche non mineralizzate;
 - h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni a sepoltura gratuita di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
 - i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
 - j) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

2. Tutti i servizi non elencati sono a pagamento secondo i corrispettivi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, da adeguare annualmente secondo l'indice ISTAT. I corrispettivi, cioè le tariffe, sono da intendersi come tariffe massime applicabili da parte del soggetto gestore.
3. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata quantificando l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.
7. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura, entro i termini di legge. Per familiari del defunto si intendono, ai fini del riferimento al disinteresse da parte dei familiari, il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterali fino al 4° grado, con estensione agli affini, fino al 2° grado.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

* * * * *

Art. 5

Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:
 - a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.
2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
3. La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dal D.P.R. 03/11/2000, n°396 *“Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile”*.
4. L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

Art. 6

Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto a informarne il Sindaco o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
2. Nel caso sia rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele a un pronto soccorso ospedaliero.

3. Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato nella camera mortuaria del cimitero, sempre che non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art. 7

Denuncia causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico. Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
3. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n°230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
4. La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
5. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda sanitaria locale.
6. Il registro in duplice esemplare contenente l'elenco dei deceduti nell'anno sarà tenuto aggiornato dall'ufficio del Responsabile del Cimitero.

Art. 8

Casi di morte per malattie infettive – diffuse

1. Ove sia accertata la morte per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda sanitaria locale

per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

Comunicazione di decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga, comunque, il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Art. 10

Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. L'Azienda sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art. 11

Medico necroscopico

1. Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL, competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

* * * * *

Art. 12

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con i modi di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art. 13

Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14

Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
2. Il sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Art. 15

Disposizione durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Sono consentite le opportune operazioni di pulizia sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo.
3. Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.
4. Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 16 **Deposito di osservazione**

1. In apposito locale nell'ambito del cimitero, che può essere distinto dalla camera mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:
 - a) Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà esserne assicurata la continua sorveglianza.
3. Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

Art. 17 **Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive-diffusive**

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n°230.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

Art. 18

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive- diffuse o portatrici di radioattività.

1. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

Trasporto salme al deposito di osservazione.

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20

Depositi e obitori speciali

1. Il Comune, in assenza di depositi di osservazione e obitori comunali, potrà usufruire, previa convenzione, di eventuali strutture presso istituti sanitari o case funerarie preventivamente autorizzate ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda sanitaria locale.
3. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

* * * * *

Art. 21

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali, e se non si è accertata la causa della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su apposito modulo.
2. La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e comunque non dopo le trenta ore.

Art. 22

Nulla osta dell'autorità giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, di parti anatomiche di persona deceduta o ossa umane.

Art. 23

Inumazione di parti del corpo umano

1. L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Dirigente, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 24

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n°396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

* * * * *

Art. 25

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previsti dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n°83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
2. Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante ai sensi del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n°230 purché applicabili.
3. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda sanitaria locale.
4. Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva-diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL.SS. n°1265/1934 e successive modifiche. Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 26

Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico – Autopsie e trattamenti di conservazione

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo trapianto terapeutico, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

CAPO VI

FERETRI - SEPOLTURA DEI CADAVERI

* * * * *

Art. 27

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.
2. Il cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo.
3. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda sanitaria locale.
4. Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 28

Verbale di chiusura feretro

1. La chiusura o la sigillatura del feretro sia di metallo sia di legno contenente la salma, secondo la destinazione finale, è effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio, essendo lo stesso incaricato assoggettato alla normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio, così come stabilito al punto 5.4 Circolare Ministero della Sanità del 24/06/1993 n°24, il quale dovrà redigere apposito verbale in cui si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali usati sia del feretro utilizzato, apponendo, inoltre, sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

Art. 29

Caratteristiche feretri per inumazioni e per trasporti fuori Comune

- 1.** I feretri per inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
- 2.** Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 3.** Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. e assicurato con idoneo mastice.
- 4.** Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
- 5.** Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 6.** L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
- 7.** Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 8.** È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- 9.** Le casse di legno devono portare impressi i marchi di fabbrica a fuoco , con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 10.** Per un trasporto fuori comune con percorso oltre i 100 Km, all'interno della cassa di legno è obbligatorio inserire una barriera biodegradabile consentita dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art. 30

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

- 1.** Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
- 2.** Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31

Caratteristiche feretri per essere tumulati e per trasporti fuori Comune

- 1.** Le salme destinate alla tumulazione, al trasporto all'estero o ad altro Comune, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
- 2.** La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
- 3.** Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4.** Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,66 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo.
- 5.** Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.
- 6.** Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.
- 7.** Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra.
- 8.** Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 9.** Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 10.** Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
- 11.** Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.
- 12.** Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

13. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.
14. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà, inoltre, assicurato con buon mastice.
15. Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
16. È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

Art. 32

Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

1. Il Dirigente può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune, la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.
2. L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili, comunque, sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 33

Caratteristiche feretri per essere cremati e da trasportare fuori Comune

1. Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse nel rispetto delle norme dell'art. 29 in merito alle caratteristiche dei feretri:
 - In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso;
 - In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite;
 - In cassa di legno e barriera interna biodegradabile, consentita dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, qualora il trasporto avvenga oltre i 100 Km.

Art. 34

Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli 29 e 31, avviene:
 - solamente con viti, qualora la salma deve essere inumata o cremata;
 - sigillata con saldatura a stagno la cassa di zinco e con viti la cassa di legno, qualora deve essere tumulata nel territorio italiano o trasportata all'estero.
2. In entrambi i casi dovrà essere posta all'interno, prima della chiusura, una congrua quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile e non putrescibile.

Art. 35

Servizio e fornitura feretro gratuita

1. È a carico del Comune nel rispetto del tariffario vigente, la spesa del servizio funebre, la fornitura del feretro ed il trasporto, per persona che risulti, da giusta dichiarazione, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata e sia effettuato un servizio nella forma ordinaria più semplice.
2. Lo stato d'indigenza è accertato tramite l'ufficio servizi sociali comunali, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n°328, integrato con le norme del Decreto Legislativo 31/3/1998, n°109 e successive.

Art. 36

Targhetta di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea targhetta metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
2. Per le salme di persone sconosciute la targhetta recherà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 37

Verifica rispondenza del feretro proveniente da altro comune o dall'estero

1. Se il feretro proviene da altro Comune o dall'estero, il Responsabile del Cimitero deve verificarne la rispondenza ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato. Qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro (legno e zinco) e la salma è destinata ad essere inumata, sarà asportata la cassa metallica al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Il costo inerente l'apertura e l'asportazione della cassa metallica, con relativo smaltimento in apposita discarica autorizzata, sarà sostenuto dai familiari del defunto rispettando il tariffario in vigore.

2. Saranno osservate in merito le procedure previste e disciplinate dal successivo art. 84.

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI

* * * * *

Art. 38

Autorizzazione – Funzioni

1. L'Ufficio competente, ai sensi del D.P.R. 447/98, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/2000, a seguito di apposita richiesta, rilascia l'Autorizzazione Unica al Trasporto Funebre, con allegati i seguenti atti amministrativi:
 - a) *Autorizzazione amministrativa alla vendita di cofani funebri e articoli funebri D. leg.vo 114;*
 - b) *Licenza di P.S. art.115 del T.U.L.P.S. per disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;*
 - c) *Documento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di servizio così come previsto dal D. Lgs.vo 81/2008;*
 - d) *Iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale così composto e previsto per ogni sede legale o filiale: n.1 (uno) Direttore Tecnico e n. 5 (cinque) Operatori Funebri, detto personale deve essere in possesso dei requisiti previsti o, in alternativa, la Ditta deve essere in possesso di contratto di fornitura di servizi stipulato con Ditta regolarmente autorizzata.*
2. Le imprese in possesso dell'Autorizzazione Unica al Trasporto Funebre, rilasciata dall'Ufficio comunale competente, possono svolgere nel territorio Comunale, previo deposito di delega presso l'Ufficio Comunale competente rilasciata dalle famiglie in lutto, le incombenze spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici comunali, le parrocchie e altri enti di culto e possono, altresì, occuparsi della salma, curandone il trasporto al cimitero locale o in altro Comune.
3. Le imprese di pompe funebri, con sede legale e operativa nel Comune e da quest'ultimo già autorizzate ed esercenti il servizio di trasporto funebre, devono ottenere entro il 31/12/2013 dall'Ufficio comunale competente l'integrazione

all'esercizio già autorizzato, che prevede la propria dotazione organica del personale, per ogni sede o filiale così costituita: n.1 (uno) Direttore Tecnico e n.5 (cinque) Operatori Funebri, in mancanza di tale adeguamento, le stesse non potranno in alcun modo esercitare il servizio di trasporto funebre salvo il possesso da parte della Ditta di contratto di fornitura di servizi stipulato con Ditta regolarmente autorizzata.

4. Viene istituito a tale scopo apposito Albo.
5. Entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, le ditte iscritte all'Albo dovranno presentare all'ufficio servizi cimiteriali idonea certificazione dalla quale si evince la dotazione organica dell'impresa o la continuità del contratto di fornitura di servizi con Ditta regolarmente autorizzata. In mancanza le stesse non potranno esercitare l'attività di che trattasi sul territorio e verranno, di conseguenza, cancellate dall'Albo.
6. L'Impresa munita della sola autorizzazione di vicinato per il commercio in posto fisso per generi non alimentare, per la vendita di articoli e casse funebri, e l'Impresa munita della sola autorizzazione di agenzia affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S. potranno svolgere esclusivamente la sola vendita di articoli e cofani funebri e lo svolgimento delle pratiche amministrative, adempiendo rispettivamente gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in possesso, ma non possono svolgere il trasporto funebre.
7. La stessa Impresa, anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo ma carente del requisito previsto dalla lettera d) non può eseguire trasporti funebri né può commissionarli ad altra impresa.

Art. 39 **Divieti**

1. È tassativamente vietato alle imprese:
 - a) Di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per disbrigo incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
 - d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e) Di accedere e svolgere qualsiasi attività senza la prescritte preventive autorizzazioni.

CAPO II

ORARIO - PERCORSI - SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

* * * * *

Art. 40

Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri si possono effettuare tutti i giorni senza preclusione di orari
2. Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.
3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Dirigente.
4. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 41

Servizio di trasporto funebre

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, con autofunebre, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.
3. I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
4. Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio.

5. L'Azienda sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

CAPO III TRASPORTI

* * * * *

Art. 42

Trasporti funebri a carico del Comune

1. Le salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, unitamente al trasporto di salme di persona indigente (così come previsto dall'art. 35), potranno essere rimosse e trasferite solo da Imprese iscritte all'Albo. Le spese per la rimozione e il relativo trasporto delle salme all'obitorio, all'Istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, sarà a carico del Comune e sarà liquidato come da tariffario in vigore.

Art. 43

Trasporto feretro, cassetta ossario e urna fuori Comune o all'estero

1. Il trasporto fuori comune o all'estero di feretro contenente salma, cassetta ossario contenente resti mortali e urna cineraria è autorizzato dal Dirigente dei servizi cimiteriali, osservando le prescrizioni di cui agli articoli 29, 31, 33.
2. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nel caso trattasi di trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 24 per i quali è competente l'ASL.
3. Il trasporto di un feretro può essere eseguito solo attraverso idoneo autofunebre di cui all'art. 41 e da Impresa autorizzata, mentre i resti mortali contenuti in cassetta ossario e le ceneri contenute in apposita urna cineraria non essendo soggette a misure precauzionali igienico-sanitarie possono essere trasportate dal familiare del defunto.

Art. 44

Autorizzazioni di accompagnamento al trasporto funebre

1. Le autorizzazioni di accompagnamento per trasportare un feretro contenente cadavere nell'ambito comunale sono:
 - Permesso di trasporto e seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - Autorizzazione alla tumulazione o inumazione rilasciata dal Responsabile del servizio;
 - Verbale di chiusura feretro.

2. Le autorizzazioni di accompagnamento per trasportare un feretro contenente cadavere fuori comune sono:
 - Permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - Autorizzazione al trasporto fuori comune rilasciata dal Responsabile del servizio;
 - Verbale di chiusura feretro.
3. Le autorizzazioni di accompagnamento per trasportare un feretro contenente cadavere per essere cremato in un impianto fuori comune sono:
 - Autorizzazione alla cremazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - Autorizzazione al trasporto fuori comune rilasciata dal Responsabile del servizio;
 - Verbale di chiusura feretro.
4. Le autorizzazioni di accompagnamento per trasportare un feretro contenente cadavere all'estero sono:
 - Permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - Autorizzazione al trasporto fuori comune rilasciata dal Responsabile del servizio;
 - Passaporto mortuario rilasciato dal Responsabile del servizio;
 - Nulla Osta dell'Autorità Sanitaria locale;
 - Verbale di chiusura feretro.
5. Le autorizzazioni di accompagnamento per trasportare i resti mortali contenuti in cassetta ossario e le ceneri contenute in apposita urna cineraria fuori comune o all'estero sono:
 - Autorizzazione al trasporto fuori comune rilasciata dal Responsabile del servizio.

Art. 45

Trasporto feretro proveniente da altro Comune o dall'estero

1. Il feretro contenente una salma e proveniente da altro Comune sito nel territorio italiano deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento, Autorizzazione al trasporto salma e verbale di chiusura feretro.
2. Il feretro contenente una salma e proveniente dall'estero è accompagnato da Passaporto mortuario.
3. Il responsabile al Cimitero, acquisita la documentazione e verificata la rispondenza del feretro alla tipologia, dispone la sepoltura. Qualora il feretro non risponde alla tipologia di sepoltura si applicano le norme di cui all'art. 37.

Art. 46

Autorizzazione al trasporto di cadavere di persona deceduta per malattia infettiva – diffusiva

1. L'autorizzazione al trasporto per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni dell' art. 18.
2. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale.
3. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive- diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 47

Trasporto feretro fuori comune per cremazione e rientro delle relative ceneri

1. Il trasporto di un feretro contenente cadavere, dal Comune di decesso al comune dove si trova l'impianto di cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato dal Responsabile del servizio del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 48

Obbligo dell'incaricato al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un feretro contenente cadavere, quale dipendente o titolare d'impresa regolarmente autorizzata all'esercizio del trasporto funebre, deve essere munito di decreto comprendente le dovute autorizzazioni di cui all' art. 44.
2. Se il trasporto del feretro avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 49

Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento e altre indagini scientifiche.

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si applicano le norme degli articoli precedenti.

Art. 50

Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.

1. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne informato il Sindaco.

Art. 51

Obblighi per il trasporto dei resti mortali e ceneri

1. Il trasporto di resti mortali e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui all'articolo 44, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
2. I resti mortali devono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome data di nascita e di morte del defunto.
3. Se i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate aventi le caratteristiche a norma di legge.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

* * * * *

Art. 52

Disposizioni generali – Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 100 e 105 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Dirigente dei Servizi Cimiteriali ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.
3. Alla manutenzione del Cimitero provvede il Comune con proprio personale o con ditta appaltatrice. Per i servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla legge.
4. Sono di competenza esclusiva del Comune le operazioni cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n°285, anche mediante le forme di gestione previste dalla legge.
5. L'A.C. nel caso di ricorso ad appalto esterno per eseguire lavori cimiteriali d'inumazione, tumulazione, esumazione, di traslazione di salme e resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, del concepimento e di resti anatomici, dovrà limitare il ricorso alle sole Ditte il cui personale risulta in possesso dell'idoneità dei seguenti corsi formativi:
 - a) *per la formazione del Personale amministrativo addetto alla custodia;*
 - b) *per la formazione del Personale addetto alle operazioni cimiteriali di sepoltura.*
6. Il Responsabile del Cimitero controlla il funzionamento e propone al Dirigente i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 53

Piano Regolatore Cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare il Piano Regolatore Cimiteriale che comprenda le necessità del servizio nell'arco di dieci anni.
2. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - a) Dell'andamento medio delle inumazioni effettuate nel territorio cimiteriale nell'ultimo decennio;
 - b) Della valutazione della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posto salma, per inumazione e per tumulazione, di cellette ossario e cinerari, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) Della dinamica nel tempo della diversa pratica funebre e tipologie di sepoltura;
 - d) Delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) Dei potenziali fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
 - f) Particolari norme per la manutenzione e il restauro dei monumenti funerari.
3. Nel cimitero saranno individuati spazi o zone da destinare a:
 - a) Campi d'inumazione comuni a sepoltura gratuita;
 - b) Campi inumazione per sepolture in concessione;
 - c) Aree all'aperto per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie e per collettività;
 - d) Aree all'interno di cappelle per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale e per famiglie (Edicole funerarie);
 - e) Tumulazioni individuali (loculi, cellette ossario e cinerari);
 - f) Ossario comune;
 - g) Cinerario comune;
 - h) Reparti speciali;
4. La determinazione degli spazi e delle sepolture previste deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del sito.
6. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 54

Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

1. La Direzione del Cimitero deve essere dotata di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero Comunale, con bollo e firma in originale.
2. Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale e dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando sia creato un nuovo cimitero o quando a quello esistente siano stati apportati modifiche e ampliamenti.

Art. 55

Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private in concessione

1. Il cimitero è diviso in:
 - a) aree per sepolture comuni assegnate gratuitamente della durata legale massimo di 10 anni con sistema di inumazione tradizionale e rispettando le disposizioni degli articoli 69, 70, 72, 73;
 - b) Aree per sepolture private assegnate in concessione della durata legale massimo di 10 anni con sistema di inumazione innovativo, rispettando le disposizioni degli articoli 70, 71, 72, 74;
 - c) Aree per sepolture private assegnate in concessione della durata superiore a 10 anni (Cappelle ed edicole gentilizie, sepolcreti e monumenti di famiglia).
2. Il piano cimiteriale determina, per le aree private assegnate in concessione, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

Art. 56

Disposizioni campi per inumazione

CAMPI A SEPOLTURA GRATUITA

1. Le aree destinate alle sepolture gratuite sono suddivise in riquadri, disposti simmetricamente ai viali interni di comunicazione e devono essere provviste di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.
2. È obbligo predisporre campi di inumazione per settore riservato a:
 - Adulti
 - Bambini
 - Arti
 - Aborti
 - Inconsunti

3. Ogni settore deve essere indicato attraverso una targa in marmo o metallo

CAMPI A SEPOLTURA IN CONCESSIONE

1. Le aree destinate alle sepolture in concessione di cui all'art. 90 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 sono suddivise in riquadri, disposti simmetricamente ai viali interni di comunicazione e devono essere provviste di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse d'inumazione.
2. È obbligo predisporre campi di inumazione per settore riservato a:
 - Adulti
 - Bambini
 - Arti
 - Aborti
 - Inconsunti
3. Ogni settore deve essere individuato attraverso una targa in marmo o metallo

Art. 57

Area di dispersione ceneri

1. Qualora nel cimitero sia previsto un'area per la dispersione delle ceneri, questa deve essere delimitata da siepe sempreverde, adornata da piantine officinali, cancelletto in ferro d'ingresso e targa in marmo o metallo recante scritta "Giardino dei ricordi".

Art. 58

Sepolture private - Natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al Titolo IV. Esse possono consistere:
 - a) In concessione d'uso temporaneo relativamente a fosse per inumazione in precise aree per sepoltura privata;
 - b) In concessione d'uso temporaneo relativamente a loculi, cellette ossario, cinerari costruiti direttamente dal Comune o da privati;
 - c) Concessione d'uso temporaneo relativamente ad area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale;
 - d) Concessione d'uso temporaneo relativamente ad area per la costruzione di sepolcreto di famiglia o per collettività;
2. Per le suddette concessioni private temporanee dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nel tariffario.

Art. 59
Reparti speciali

1. All'interno del Cimitero è possibile prevedere dei reparti, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti o ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le maggiori spese per le opere necessarie per i reparti di cui al comma precedente e per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, sono inumati in apposita area, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato, o in caso d'impedimento da un familiare, tendente a ottenere il seppellimento mediante inumazione in sepoltura privata.
4. I prodotti abortivi e quelli del concepimento di età inferiore alle 20 settimane saranno inumati in apposita area.
5. In via eccezionale possono esser istituiti dei reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in seguito a calamità o appartenenti a particolari categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO II

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

* * * * *

Art. 60

Camera mortuaria

1. Il servizio cimiteriale deve avere una camera mortuaria per le funzioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 16.
4. La camera mortuaria può anche essere istituita presso il locale Ospedale o altri istituti sanitari.

Art. 61

Caratteristiche camera mortuaria

1. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero, e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata o di piastrelle in ceramica, essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile: il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile e innocuo smaltimento.

Art. 62

Sala per autopsie

1. Qualora il cimitero sia dotato di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2. Nel posto più illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo.
3. Il Tavolo, inoltre, dovrà essere dotato di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici, delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido e innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas.

Art. 63

Ossario e cinerario comune

1. Per quanto prescritto all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, nell'area cimiteriale deve essere disponibile l'ossario e il cinerario comune.

CAPO III CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

* * * * *

Art. 64 Documenti per l'accompagnamento dei feretri al cimitero

DECESSI AVVENUTI NEL COMUNE

1. Nessun feretro contenente cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato dai seguenti documenti:
 - a) Permesso di seppellimento ;
 - b) Autorizzazione alla tumulazione se la salma ha diritto alla tumulazione in struttura pubblica o, se privata, previa acquisizione obbligatoria del Nulla Osta da parte del Concessionario;
 - c) Autorizzazione all'inumazione se la salma ha diritto all'inumazione in un area a sepoltura gratuita o in concessione;
 - d) Verbale chiusura feretro.

DECESSI AVVENUTI FUORI COMUNE

1. Nessun feretro contenente cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato dai seguenti documenti:
 - a) Permesso di seppellimento;
 - b) Autorizzazione al trasporto salma;
 - c) Autorizzazione alla tumulazione se la salma ha diritto alla tumulazione in struttura pubblica o, se privata, previa acquisizione obbligatoria del Nulla Osta da parte del Concessionario;
 - d) Autorizzazione all'inumazione se la salma ha diritto all'inumazione in un area a sepoltura gratuita o in concessione;
 - e) Verbale chiusura feretro.
2. Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10.
3. Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24.
4. Tali documenti devono essere ritirati dal Responsabile del cimitero o personale incaricato alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli Uffici di Direzione.

Art. 65
Ricevimento e facoltà di decisione

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non sia richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone residenti ma decedute fuori del Comune di residenza;
 - c) I cadaveri, i resti mortali e le ceneri delle persone che in vita erano residenti in altri comuni ma aventi diritto al seppellimento in una struttura privata esistente nel cimitero;
 - d) I cadaveri delle persone nate nel territorio comunale anche se non residenti;
 - e) I cadaveri di persone che a lungo abbiano dimorato nel territorio comunale;
 - f) I cadaveri di personaggi illustri;
 - g) I nati morti ed i prodotti del concepimento.
2. Ogni disposizione sulla sepoltura della salma e di funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto purché l'abbia espressa in vita.
3. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - Coniuge convivente;
 - Figli;
 - Genitori;
 - Altri parenti in ordine di grado.Il coniuge, risposato, decade da tale diritto.

Art. 66
Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Il Responsabile del cimitero o personale incaricato dall'Amministrazione, per ogni feretro ricevuto contenente cadavere, ritira e conserva presso di sé i documenti di cui all'art. 64 ed iscrive giornalmente su apposito registro in duplice copia:
 - a) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome e data di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 21, l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa;
 - b) le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono state deposte;
 - c) le generalità, come sopra, dei cadaveri cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. Le registrazioni di cui sopra devono avvenire preferibilmente con appositi sistemi informatici.

Art. 67
Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso la Direzione del Cimitero.
3. Nel caso di registrazione con sistemi informatici dovranno essere consegnati appositi dischetti o mezzi simili di memorizzazione.
4. Presso gli uffici del cimitero e del Comune è tenuto, su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art.52 del D.P.R. 285/90, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

Art. 68
Divieto di riapertura del feretro

1. Non sarà più permesso aprire il coperchio, dopo la consegna del feretro al Responsabile del Cimitero, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria oppure in ottemperanza all'art. 37.

CAPO IV

INUMAZIONI CAMPI A SEPOLTURE GRATUITE E IN CONCESSIONE

* * * * *

Art. 69

Utilizzo, scavo e procedura di riempimento delle fosse a sepoltura gratuita

1. Nelle aree o riquadri a sepolture gratuite ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui al precedente art. 29.
2. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, riempite fino alla superficie.
3. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e poi fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70

Dimensioni delle fosse a sepoltura gratuita ed in concessione

1. Per i defunti oltre dieci anni di età, le fosse devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. Per i defunti minori di dieci anni di età, le fosse, devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 1,50 e la larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso di m. 0,50 che separa le fosse e posti alle spalle delle stesse.

Art. 71

Utilizzo, caratteristiche e procedura di chiusura delle fosse a sepoltura privata

1. Nelle aree o riquadri per sepolture private ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui al precedente art. 29.
2. L'utilizzo delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e poi fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le fosse possono essere aperte volta per volta, secondo il bisogno. Esse sono caratterizzate da un modulo interrato in cemento vibrato o altro tipo di materiale con pareti laterali microforate in modo da poter permettere la deumidificazione e la mineralizzazione della salma. La chiusura delle fosse viene eseguita attraverso un pannello a cemento vibrato e siliconato con cemento acrilico.

Art. 72

Deposizione del feretro nella fossa – Divieto di riapertura

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o per mezzo meccanico.
2. Deposito il feretro nella fossa, questa sarà subito riempita con i modi di cui ai precedenti articoli 69 e 71.
3. Nel caso di salme provenienti dall'estero, per il cui trasporto sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui all'art. 37.
4. Ricolmate le fosse, i feretri non potranno più essere riaperti se non al termine del periodo d'inumazione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Art. 73

Numerazione e individuazione delle fosse a sepoltura gratuita

1. Ogni fossa nei campi d'inumazione a sepoltura gratuita deve essere contraddistinta, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione della salma, il cippo sarà rimosso e smaltito dal comune.

Art. 74

Numerazione e individuazione delle fosse a sepoltura in concessione

1. Ogni fossa nei campi d'inumazione a sepoltura in concessione deve essere contraddistinta da un monumento costituito da materiale marmoreo o granitico e portante un numero progressivo.

2. Sul monumento possono essere applicati: l'epigrafe con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto e relativi arredi funebri di vario genere, purché siano di materiale inalterabile.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione della salma, il monumento dovrà essere rimosso e smaltito dal concessionario secondo le norme vigenti.

CAPO V TUMULAZIONI

* * * * *

Art. 75 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in loculi, cellette ossario, cinerari, costruiti dal Comune o dai privati.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità del presente Regolamento.

Art. 76 Sistema di tumulazione - Agibilità – Divieto di riapertura dei loculi

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2. Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285. Non sono esclusi sistemi innovativi di costruzione loculi.
3. Tutte le operazioni di chiusura dei loculi nelle tombe, edicole e cappelle comunali e private devono essere eseguite con pannelli di resina e silicone cementizio, e sono compiute unicamente da personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale e/o da personale della ditta appaltatrice.
4. Ogni loculo, prima dell'uso, deve essere reso agibile attraverso relativa pendenza all'interno, impermeabilizzato nella parte sottostante e pitturato nelle restanti pareti con calce cementizia disinfettante.
5. Quando viene eseguita una estumulazione, il loculo, deve essere anche nebulizzato e disinfestato.
6. Ogni celletta ossario e cineraria, prima dell'uso, deve essere resa agibile attraverso pitturazione con calce cementizia disinfettante.
7. Una volta eseguita la chiusura dei loculi, gli stessi non potranno essere riaperti se non nel caso previsto dal successivo capo VI o alla scadenza della concessione o per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dietro autorizzazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – SISTEMA DI MINERALIZZAZIONE

* * * * *

Art. 77

Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione e sono regolate dal Dirigente ai servizi cimiteriali, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
2. Nel caso la salma non sia completamente mineralizzata, il resto mortale dovrà:
 - Essere inumato nel campo adibito a inconsunti;
 - Essere cremato, su richiesta dei congiunti aventi diritto;
3. Sull'esterno dei feretri dovranno essere riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
4. Per le salme non mineralizzate da inumare è consentito l'eventuale addizione di sostanze naturali mineralizzanti di cui all'art. 83 del presente regolamento.
5. Il tempo d'inumazione, in questo caso, è stabilito in cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze mineralizzanti e di due anni nel caso si faccia uso di tali sostanze.
6. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.
7. Le salme dei militari caduti in guerra e nella lotta di liberazione sono sistemate nel sacrario all'uopo costruito.
8. Il Responsabile del Cimitero incaricato dal Dirigente dei Servizi cimiteriali, ha il compito di stabilire se un cadavere è o no mineralizzato al momento dell'esumazione.
9. Annualmente il responsabile del Cimitero curerà la stesura dei tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, preferibilmente attraverso sistema informatizzato.
10. La scadenza delle sepolture, sia gratuita che in concessione, non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate, ma due mesi prima della scadenza è

pubblicato all'Albo del Cimitero, per 60 (sessanta) giorni, l'elenco delle salme che dovranno essere esumate.

11. Se dopo ulteriori 30 (trenta) giorni, le famiglie dei defunti non avranno presentato nessuna richiesta, l'esumazione verrà eseguita d'ufficio a spese del Comune ed i resti mortali saranno depositati presso l'Ossario comunale in apposita cassetta zincata recante sul coperchio nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
12. Qualora i resti mortali vengono successivamente reclamati dai familiari, possono essere traslati in apposito loculo, ossario o celletta in concessione, soltanto previo rimborso delle spese sostenute dal Comune.

Art. 78

Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Dirigente dei Servizi cimiteriali per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite obbligatoriamente alla presenza del Responsabile del Cimitero, il quale dovrà redigere verbale dell'operazione in duplice copia, di cui una è conservata e, l'altra trasmessa all'ufficio competente.

Art. 79

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite dopo venticinque anni dalla tumulazione, quelle eseguite prima di tale periodo sono da considerarsi straordinarie e possono essere eseguite solo nei casi previsti dall'art. 88 del D.P.R. 285/90.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Dirigente dei servizi cimiteriali con propria ordinanza.
3. Una volta estumulato il feretro, eseguita l'apertura della cassa di legno e di zinco, appurato dal responsabile del cimitero la completa mineralizzazione della salma si

può provvedere all'immediata raccolta dei resti mortali in cassetta ossario zincata recante sul coperchio nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. Qualora la salma, a parere del responsabile del cimitero, non sia del tutto mineralizzata, è consentita:
 - la ritumulazione nella stessa cassa se ritenuta idonea dal responsabile del servizio, oppure con nuova cassa di zinco o in cellulosa nello stesso loculo o in altra sepoltura con l'obbligo del ripristino delle condizioni di cui all'art.76;
 - l'inumazione con nuova cassa di legno di cui all'art. 29, con opzione nel campo inconsunti a sepoltura gratuita o in concessione;
5. In entrambi i casi è consentito l'eventuale addizione di sostanze di cui al successivo art. 83 al resto mortale.

Art. 80

Divieto di riduzione di salma tumulata

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere dentro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali sono state collocate nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 81

Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie ed estumulazioni devono essere raccolte e depositate in forma sciolta ed indistinta nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per depositarle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo ultimo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassette di zinco prescritte dal comma 2 dell'art.51.
2. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di raccogliere le ossa non identificate in cassette di zinco e raccolte per essere trasportate e depositate in loculi ossario all'uopo individuati all'interno del perimetro cimiteriale, ove ricorrano le necessità o opportunità, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art.51.

Art. 82
Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Dirigente dei Servizi Cimiteriali al momento della richiesta della prestazione, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno del quale è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Dirigente dei servizi cimiteriali che baderà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora i preziosi rinvenuti non fossero reclamati, e trascorsi i dodici mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato a interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 83
Sistema di mineralizzazione

1. Per le salme non mineralizzate da inumare o ritumulare è consentito aggiungere direttamente sui resti stessi e/o intorno al contenitore, particolari sostanze enzimatiche naturali, in polvere o liquide autorizzate dal Ministero della Sanità, capaci di favorire i processi di mineralizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché le sostanze utilizzate non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Art. 84
Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, e precisamente gli avanzi d'indumenti, casse di legno, zinco e materiale edilizio di costruzione e demolizione, devono essere smaltiti secondo le modalità disciplinate al Titolo IX del presente regolamento.

Art. 85
Norme igieniche

- 1.** Nell'esecuzione delle operazioni di esumazioni ed estumulazioni dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

CAPO VII CREMAZIONI

* * * * *

Art. 86 Cremazione

1. Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi alla cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente.

Art. 87 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.
2. Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti.

Art. 88 Cremazione dei cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una dei seguenti modi:
 - a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
4. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
5. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di residenza del defunto.
6. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o nelle forme consentite dalla legge.
7. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n°130/2001 art. 3 comma 1 lettera a.)
8. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
9. Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
10. Per le ossa contenute in ossario comune, è il Dirigente dei Servizi Cimiteriali a disporre per la cremazione.
11. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.
12. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri possono essere tumulate, inumate, disperse o affidate ai familiari. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

Art. 89
Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo il periodo legale e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali.
2. Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.
3. Il Responsabile del Cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale.

Art. 90 **Affidamento delle ceneri**

1. Nel rispetto della volontà del defunto e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n°130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento che accompagnerà le ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.
4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve essere resa mediante dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione.
5. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n°285/1990.
7. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 91

Modo di conservazione delle urne contenenti le ceneri nel cimitero

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

- In sepoltura di famiglia tipo loculi, ossari o cinerari in concessione, anche in presenza di resti mortali o feretri.

b) Inumata in area cimiteriale

- L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.
- La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
- Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.
- Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c) Depositata nel cinerario comune

- L'urna contenente le ceneri del defunto può essere depositata anche nel cinerario comune e in qualsiasi momento può essere richiesta la traslazione della stessa in altro luogo, sempre attraverso autorizzazione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

Art. 92

Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere disperse:

- a. In apposita area all'interno del cimitero (Giardino dei ricordi)
- b. In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;
- c. In mare, a non meno di mezzo miglio dalla costa;
- d. Nei corsi d'acqua;
- e. In aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n°285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La dispersione in mare, in montagna, nei corsi d'acqua e nelle aree private è consentita solo mediante l'assistenza di un responsabile nominato dall'Amministrazione comunale, oppure, attraverso addetto della Ditta incaricata dalla famiglia che dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Comunale.
6. Eseguita l'operazione dovrà essere redatto apposito verbale in triplice copia di avvenuta dispersione e controfirmato dal richiedente e verbalizzante.
7. Una copia sarà consegnata al responsabile dell'ufficio Cimiteriale che a sua volta emetterà il protocollo di avvenuto ricevimento da conservare agli atti.
8. Le parti possono avvalersi anche di sistemi informatici.

Art. 93

Ricevimento delle ceneri nel Cimitero

1. Il Responsabile del Cimitero può ricevere l'urna contenenti le ceneri del defunto, se accompagnata da:
 - Verbale di avvenuta cremazione;
 - Autorizzazione all'inumazione in area predisposta;
 - Autorizzazione alla tumulazione con preventiva acquisizione obbligatoria del Nulla Osta del Concessionario per le operazioni concernenti le cappelle private;
 - Autorizzazione al deposito nel cinerario comune;
 - Autorizzazione alla dispersione in area predisposta (Giardino dei ricordi).

Art. 94

Sanzioni amministrative

1. La violazione delle disposizioni contenute al capo VII del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.L. 18 agosto 2000 n°267 (TUEL).

Art. 95

Senso comunitario della morte

1. In caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, dovrà essere apposta, a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto. Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 96

Procedura per l' autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. Per l'affidamento delle ceneri, nella dichiarazione dovranno essere indicati:
 - a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario;
 - b) I dati identificativi del defunto;
 - c) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato;
 - d) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - e) L'obbligo dell'affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
 - f) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - g) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cinerario del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - h) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario.
3. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa e in alcun modo profanata.
4. L'urna non può essere affidata, neanche temporaneamente, a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale.
5. L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri.
6. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza.

7. Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa.
8. Il Comune, mediante la Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario.
9. Ad ogni sopralluogo deve essere redatto apposito verbale in duplice copia di avvenuta verifica e controfirmato dall'affidatario e verbalizzante.
10. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, tenuto dall'ufficio competente di polizia cimiteriale, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:
 - a) affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
 - b) variazioni del luogo di conservazione;
 - c) recessi dall'affidamento;
 - d) data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato.

Art. 97 **Deposito provvisorio**

1. È consentita la sosta per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune.
2. L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, metallo, cristallo).
3. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Art. 98 **Verbale di consegna – Registro**

1. La consegna dell'urna cineraria deve essere eseguita con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio comunale competente.
2. Presso l'Ufficio comunale competente è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione e il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

* * * * *

Art. 99 Sepolture private – Atto di concessione.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di cappelle, edicole, monumenti e sarcofaghi a cura e spese di privati o enti.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano loculi, ossari, cellette, cinerari e fosse a sistema d'inumazione per la custodia di salme, resti mortali e ceneri.
4. Le assegnazioni in concessione dei manufatti specificati nel comma precedente, di nuova e vecchia costruzione avvengono prioritariamente per avvenuto decesso o mediante specifiche graduatorie formate a seguito di istanze, presentate nei modi e termini fissati con appositi avvisi pubblici. Gli avvisi pubblici hanno validità annuale salvo proroga per non oltre un anno su disposizione motivata dell'amministrazione.
5. I criteri di definizione delle graduatorie sono:
 - a) Per i defunti inumati per i quali sono già trascorsi i termini minimi (5 anni) previsti per legge per l'esumazione e classificati in ordine progressivo di data di morte (**punti cinque**).
 - b) Per i resti mortali in deposito comune in ordine di data di esumazione (**punti quattro**).
 - c) Per i resti mortali custoditi in loculi, sarcofaghi, cappelle o monumenti di terzi senza alcun vincolo di parentela (**punti tre**).
 - d) Per i defunti inumati per i quali non sono trascorsi i termini minimi di legge (5 anni), classificati in ordine progressivo di data di morte (**punti due**).
 - e) Per le persone in vita in ordine decrescente di età (**punti uno**).

6. Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n°285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Non è consentito che resti mortali o ceneri deposti in cappelle, monumenti o loculi, sia pure a richiesta del concessionario o dei familiari del defunto, siano depositate nell'ossario comune o nel cinerario.
8. La concessione è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 del codice civile, da registrare in caso d'uso, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
11. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - La durata;
 - Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 100

Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle

1. I loculi possono essere concessi:
 - a) A singola persona fisica, per sé e per la sua famiglia. I familiari aventi diritto di sepoltura sono limitati:
 - Al coniuge;
 - Agli ascendenti e discendenti in linea retta;
 - Ai parenti in linea collaterale fino al 4° grado;
 - Agli affini in linea retta di 2° grado;
 - b) A Enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti come da norme statutarie.
2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge, il diritto di sepoltura è acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. È possibile, altresì, la sepoltura dei conviventi more uxorio purché coabitanti.
5. Per parenti in linea collaterale di 4° grado, gli affini in linea retta di 2° grado e i conviventi more uxorio, la sepoltura deve essere preventivamente autorizzata dal titolare della concessione con apposita dichiarazione con sottoscrizione autenticata da presentare all'ufficio competente per il nulla osta.
6. Possono essere inoltre sepolte, previa autorizzazione dell'Amministrazione, persone aventi acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario, che vanno comprovate con apposita dichiarazione a firma autentica dello stesso concessionario che darà il suo assenso alla sepoltura.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi nei limiti soggettivi di cui alle lettere precedenti a), b), c).
9. Non può essere accolta la richiesta di nuova concessione in favore di chi è già titolare di concessione di loculo ancora capiente.
10. Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.
11. Le concessioni di loculi realizzati dal Comune hanno la durata massima di anni 30 (trenta) salvo rinnovo.
12. Le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi a persona fisica, per sé e per la sua famiglia.
13. Il concessionario ha facoltà di consentire la sepoltura non solo di parenti ed affini, ma di ogni persona dallo stesso indicata.
14. Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate cappelle, edicole o monumenti di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti dal rapporto in corso, è trasmissibile senza limiti, agli eredi.

Art.101 **Depositi temporanei**

1. All'interno del Cimitero possono essere utilizzati depositi temporanei nei quali sarà possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati che, allo stato, non possono essere collocati altrove.
2. Per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, in seguito a regolare bando, ma che materialmente non hanno ancora ricevuto la concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino a tale data.

3. Per la deposizione nei predetti depositi temporanei sarà corrisposta la somma stabilita nel tariffario vigente.

Art. 102

Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima – Divieto di Cessione - Tariffe

1. Tutte le concessioni cimiteriali amministrative per sepolture private (confraternite e cappelle gentilizie), rilasciate prima della pubblicazione del DPR n°803, 21/10/1975, anche se volturate dopo tale data, sono da ritenersi perpetue (Sentenze del Consiglio di Stato n°5505/02 e n°5316/02).
2. Le concessioni cimiteriali rilasciate dopo il 21/10/1975 sono a tempo determinato e non possono durare più di novantanove (99) anni, con decorrenza dalla data di assegnazione del sepolcro (area, loculo, ossario, celletta e cinerario) in applicazione dell'art. 93 DPR n°803/75.
3. Si applicano i comma n°1 e n°2 alle Confraternite attualmente esistenti all'interno del Cimitero Comunale in quanto gestori di immobili ivi esistenti.
4. Tutte le concessioni cimiteriali rilasciate dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno a tempo determinato e avranno durata di anni 30 (trenta).
5. Le concessioni a tempo determinato, qualunque ne sia la durata, alla scadenza possono essere rinnovate per un periodo di anni 30 (trenta), previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
6. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero.
7. È consentita la concessione di loculo o area cimiteriale a favore di più familiari tra loro legati da vincoli di parentela di cui all'art.100 e/o di benemerenzza.
8. L'intestazione plurima della concessione non interferisce in ogni caso sul termine di durata della stessa.
9. Con la concessione di loculi il Comune conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
10. Dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i loculi, ossari, cellette e cinerari comunali di vecchia costruzione occupati e non senza formale titolo concessorio devono essere regolarizzati con decorrenza dal 2004, previo pagamento delle tariffe in vigore prima della sua approvazione.

Art. 103
Concessioni speciali

1. La Giunta Municipale può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerienze.

Art.104
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, nella fattispecie l'agibilità del loculo come specificato nell'art. 76, tutto il fasciame di marmo di contorno alla lapide, la lastra di marmo comprensiva di accessori, qualora presenti (escluso il collegamento elettrico in derivazione di cui all'art. 144 di proprietà della ditta appaltatrice del servizio illuminazione votiva), la chiusura del loculo attraverso appositi pannelli di resina, la demolizioni di eventuali muri di tamponamento. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della
2. lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe di sostegno a norma di legge.
3. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario e l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene.
4. In caso d'inadempienza il Comune disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola.
5. Perdurando lo stato di abbandono e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo 113.
6. Nelle Cappelle e edicole comunali, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tetto, delle pareti esterne ed interne (solo le parti intonacate), dei soffitti, delle scale di accesso, delle pavimentazioni, delle ringhiere, dei montacarichi e i concessionari sono tenuti a corrispondere un importo pari al 50% della spesa sostenuta e ripartita, in eguale misura tra i loculi interessati.
7. Il mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente attiverà la procedura di revoca della concessione.

8. In tutte le strutture comunali e non è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe, delle lapidi e delle parti adiacenti, anche attraverso associazioni, purchè dette attività sono previste nell'atto costitutivo delle stesse.
9. Le Associazioni per operare dovranno depositare l'atto costitutivo presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali che a sua volta rilascerà apposita autorizzazione.

Art. 105

Fascicoli delle concessioni cimiteriali

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà tenuto un fascicolo nel quale saranno registrati i dati concernenti, la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate anche utilizzando sistemi informatici.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO, RINUNCIA E VOLTURA

* * * * *

Art. 106

Divisione – Subentri

1. Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia, per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando sistemi informatici.
4. In caso di decesso del concessionario gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Dirigente dei Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Comune.
5. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 100. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Comune provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità.
6. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza.
7. I resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione saranno assolti dal Comune.

Art. 107

Rinuncia a concessione di sepolture della durata a tempo determinato o perpetua.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dallo stesso disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel

cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti il rimborso delle somme:

- Per le concessioni dalla durata a tempo determinato in misura pari al tempo di mancato utilizzo, rapportata alla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;
- Per le concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, aumentata fino a 2/3 della medesima tariffa in base allo stato di conservazione e del suo riutilizzo, secondo la valutazione dei Servizi Cimiteriali.

2. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
4. Eventuali spese sono a carico del concessionario.
5. L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione.
6. Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi decurtate del 15%.
7. Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Art. 108 Voltura

1. La concessione potrà essere volturata in favore degli eredi dell'avente diritto, così come previsto nell'art. 106, nonché, a seguito di istanza del concessionario, in favore di soggetti che si siano distinti per particolari meriti nei confronti del concessionario e/o della sua famiglia.

Art. 109 Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a. Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b. L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, resti o ceneri.
2. In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari al tempo residuo di mancato

utilizzo, rapportata alla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

- 3.** La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

* * * * *

Art. 110

Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 112, quando:
 - a. La costruzione delle sepolture di famiglia o per collettività non sia iniziata entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale per comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - b. La salma sia stata trasferita ad altra sepoltura;
 - c. Nel caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione, previa diffida;
 - d. Per inadempienza agli obblighi di aggiornamento della concessione trascorsi tre anni dal decesso del concessionario e in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte dei subentranti alla concessione;
 - e. Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - f. Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato dal Comune;
 - g. In caso di inadempienza, da parte del concessionario o suoi aventi causa, protrattasi per oltre tre anni, nel pagamento degli oneri a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza della concessione in atto.
2. Nel caso di cui al punto d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
3. Decorso un anno dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del Dirigente dei Servizi Cimiteriali

Art. 111

Revoca della concessione

1. Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285, è facoltà dell'Amministrazione entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, per

modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. In tali casi la concessione è revocata dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti. Agli aventi diritto all'uso è concessa, a titolo gratuito e per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente sepoltura nell'ambito del Cimitero in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.
3. L'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 112

Estensioni delle concessioni - Estinzione della concessione

1. È consentita l'estensione delle concessioni già disposte in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano richiesta. In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 30% del costo di concessione.
2. L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni caso sul termine di durata della concessione.
3. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
4. La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 100, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, nei modi di legge, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
6. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno depositi nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

Art. 113

Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

- 1.** In caso di decadenza di cui all'art.110 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, il cinerario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio di accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
- 2.** In caso di revoca, il Dirigente dei Servizi Cimiteriali adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.
- 3.** Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione è stata revocata o è scaduta o decaduta saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove.
- 4.** Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma.
- 5.** I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.
- 6.** Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune

TITOLO V

POLIZIA MORTUARIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I

ORARI – OBBLIGHI - DIVIETI

* * * * *

Art. 114

Orario

1. L'orario di apertura del cimitero al pubblico e l'eventuale giorno di chiusura totale settimanale saranno stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale e dovrà garantire la maggiore usufruibilità del sito cimiteriale.
2. Le operazioni cimiteriali possono essere eseguite dal lunedì al sabato:
 - a) In via ordinaria dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
 - b) In via straordinaria a richiesta dell'utente previo pagamento della relativa tariffa e o corrispettivo in vigore.
3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.
4. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del cimitero o persona incaricata dall'Amministrazione da rilasciarsi per comprovati motivi.
5. L'avviso di chiusura avviene di regola per mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
6. Il Dirigente dei Servizi Cimiteriali può disporre la variazione del suddetto orario per particolari e urgenti esigenze di servizio.

Art. 115

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi ad eccezione di carrozzelle, tricicli, autovetture, condotte da invalidi o da persone portatrici di handicap.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. A tutti quelli che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b. Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e in condizioni, comunque, in contrasto con il carattere sacro del cimitero;
 - c. A chi intende svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d. Ai ragazzi di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 116 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) attraversare i campi e le tombe, se non lungo i vialetti e i sentieri delle stesse;
 - d) introdurre oggetti irriverenti;
 - e) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dai contenitori;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Cimitero. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre, anche, l'autorizzazione dei familiari interessati;
 - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - l) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei;
 - n) qualsiasi attività commerciale.
 - o) di apporre su ogni sepoltura e in qualsiasi sito ogni forma pubblicitaria;
2. I divieti predetti, per quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona adiacente al cimitero.

Art. 117 **Obbligo di comportamento del pubblico**

1. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente.

Art. 118

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo sia per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Cimitero.

Art. 119

Epigrafi – ricordi

1. Sui monumenti e lapidi possono essere poste epigrafe, immagini sacre, ricordi, simboli, vasi e lampade secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per loro, devono presentare il testo delle epigrafi, unitamente al progetto della lapide o monumento e delle opere e indicare il nome della Ditta iscritta all'Albo che esegue i lavori.
3. Le modifiche di epigrafe, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Saranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili, quali portafiori di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

Art. 120

Fiori e piante ornamentali

1. È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi purché poste all'interno del perimetro del monumento non invadendo i passaggi attigui e le altre tombe.
2. Gli ornamenti di fiori freschi e piantine, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi.

Art. 121

Ceri

1. I ceri possono essere collocati solo ed esclusivamente nei particolari contenitori per ceri di arredo alle tombe e conformi alle autorizzazioni rilasciate.
2. È espressamente vietato collocare ceri lungo i corridoi delle cappelle comunali e private, nelle adiacenze di aree dove sono ubicati i depositi provvisori per la sistemazione temporanea di resti mortali e in tutte le altre zone che non siano specificamente dotate di particolari contenitori.

Art. 122

Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno eliminati d'ufficio tutti i materiali ornamentali a corredo di monumenti, lapidi, sarcofaghi, tombe, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non più confacenti allo scopo per il quale stati collocati.
2. Il responsabile del Cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma saranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, purché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

CAPO II

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

* * * * *

Art. 123

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:
 - a. A mantenere un comportamento dignitoso;
 - b. A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;
 - b. Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;
 - d. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento;
 - e. Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. La previsione di cui sopra non sarà applicata in caso di scelta da parte del Consiglio Comunale della gestione esternalizzata delle operazioni cimiteriali, ivi compresa la custodia e la manutenzione.

Art. 124

Responsabile del Cimitero

1. Al Responsabile del cimitero o a persona incaricata dall'Amministrazione è affidata la gestione in esecuzione del presente Regolamento.

2. Periodicamente e, comunque, in caso di necessità il Responsabile del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione concernente gli arnesi, ferri, attrezzi, i fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 104.

Art. 125 Sorveglianti

1. I sorveglianti conservano le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottemperano nelle ore durante le quali eseguono il proprio servizio:
 - a) alla sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle prescrizioni previste dagli articoli 114,115,116,117, 118, 119, 120, 121, 122
 - b) alla ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata, che sarà conservata e consegnata agli impiegati della Direzione.

Art.126 Responsabilità

1. Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Art. 127 Compiti particolari del Responsabile del Cimitero

1. Spetta, inoltre, al Responsabile del Cimitero o a persona incaricata dall'Amministrazione:
 - a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se il permesso al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 66 del presente regolamento;
 - c) Definire il numero delle fosse per inumazioni e assistere alla sepoltura delle salme nei campi a sepoltura gratuita;
 - d) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;

- e) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- f) Assistere e sorvegliare durante le esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- g) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni e estumulazioni;
- h) Controllare che lo smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali sia eseguito applicando le norme vigenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti cippi, la numerazione delle tombe nel campo a sepoltura gratuita;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Dirigente dei Servizi Cimiteriali e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i progetti debitamente approvati;
- k) Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) Segnalare al Dirigente dei Servizi Cimiteriali ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Dirigente dei Servizi Cimiteriali qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni che gli fossero date dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali e fare al medesimo tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi affidatigli.

Art. 128
Seppellitori – Compiti

1. Ai seppellitori, oltre alla collaborazione con il Responsabile del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni, sono demandati i seguenti servizi principali:
 - a. Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi a sepoltura gratuita;
 - b. Provvedere giornalmente ad eseguire tutte le operazioni cimiteriali;
 - c. Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

TITOLO VI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I

OBBLIGHI DELLE IMPRESE

* * * * *

Art. 129

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, i cittadini devono avvalersi dell'opera d'impresе private.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le imprese dovranno essere autorizzate, previa presentazione della seguente documentazione:
 - a) Iscrizione C.C.I.A.A.
 - b) Documento previsto dal D. Leg.vo 81/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
 - c) Piano operativo di sicurezza;
 - d) Iscrizione all'INPS e INAIL del personale utilizzato per eseguire i lavori autorizzati;
 - e) Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), aggiornato ogni tre mesi.
 - f) Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
 - g) Polizza assicurativa obbligatoria per eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
 - h) Certificazioni dei mezzi e delle attrezzature in uso all'interno del sito cimiteriale.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi ai privati imprenditori è subordinata al pagamento della somma di cui al tariffario approvato dalla Giunta comunale.
4. Nessuno può essere ammesso a eseguire opere se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito Albo specifico per categoria tenuto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., basterà ottenere il permesso dal Responsabile del Cimitero.

6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e sostare più del dovuto negli uffici cimiteriali.

Art. 130
Personale delle imprese

1. Le imprese incaricate a eseguire lavori nell'interno del cimitero, per conto dei concessionari di sepolture private, sono tenute a notificare preventivamente agli uffici preposti i nomi delle persone addette al lavoro.
2. Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso a eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere esposto regolare cartellino corredato di nome, cognome, foto, numero di matricola e denominazione della ditta e osservare un comportamento consono alla natura del luogo.
3. È fatto assoluto divieto al personale delle imprese sostare all'interno degli uffici cimiteriali o arrecare disturbo allo svolgimento del lavoro del personale comunale ivi distaccato.
4. In caso di mancato rispetto dei commi precedenti la Dirigenza ordina l'allontanamento dell'impresa dal Cimitero per un numero di giorni proporzionali alla gravità dell'infrazione.

CAPO II

AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

* * * * *

Art. 131

Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere previste nel Piano Regolatore del Cimitero.
2. Le sepolture private si possono catalogare secondo le seguenti tipologie:
 - a) Sarcofago;
 - b) Monumento funebre;
 - c) Cappella Gentilizia;
 - d) Edicola Gentilizia.
3. Le costruzioni di sepolture private dovranno essere eseguite direttamente dai concessionari a loro cura e spese.
4. L'autorizzazione di costruzione di sepolture private deve essere rilasciata dal Dirigente dei servizi cimiteriali su conforme parere delle Autorità competenti, osservate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
5. La presentazione del progetto, pena la decadenza della concessione, deve aver luogo entro un anno dalla data di stipulazione della concessione.
6. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. All'interno delle cappelle private laddove ci fosse spazio adeguato, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente, è prevista la possibilità di installare loculi, ossari, cellette o cinerari, preferibilmente mediante sistemi modulari e senza alterare lo stato dei luoghi.
9. Le variazioni di carattere ornamentale, che riguardino esclusivamente piccole decorazioni o iscrizioni applicate sulle lapidi delle tombe, sono autorizzate formalmente dal Dirigente dei servizi cimiteriali.
10. Qualsiasi variante essenziale al progetto anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del comma 3.

11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali..
12. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le norme di esecuzione e il termine di ultimazione dei lavori.
13. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare ricordi e similari, previa autorizzazione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali.
14. A lavori ultimati il concessionario dovrà presentare regolare certificato di collaudo.

Art. 132 **Progetti di Costruzione**

1. I progetti per la costruzione di sepolture private, cappelle, edicole e monumenti per famiglia e collettività devono essere presentati dopo la stipula del contratto di concessione del suolo.
2. Le domande per la costruzione, la modificazione o il restauro devono essere presentate in bollo, formulate secondo lo schema approvato e firmate dal concessionario, e devono essere corredate dai relativi progetti in sei esemplari e contenere una dettagliata descrizione delle opere progettate e dei materiali impiegati.
3. I grafici di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti:
 - relazione tecnica;
 - stralcio planimetrico in scala 1 : 500;
 - planimetria d'insieme in scala 1 : 200;
 - grafici per la costruzione di cappelle in scala 1 : 50;
 - grafici per la esecuzione di edicole e monumenti in scala 1 : 50;
 - documentazione fotografica di formato cm. 13 x 18.
4. I grafici devono riportare particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento e schema di raccolta acque reflue.
5. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice e armato.
6. I progetti per la costruzione o la modifica di sepolture private, dopo il sopralluogo ed il visto di conformità dei Servizi Edilizia Cimiteriale, devono essere sottoposti all'esame della Commissione Beni Ambientali.

Art. 133

Opere su sepolture individuali in concessione - Divieti

1. Per la messa in opera di lapidi e monumenti sulle sepolture in concessione individuali si richiede la presentazione della domanda dei familiari del defunto inumato o tumulato, formulata secondo lo schema predisposto dall'Ufficio competente, allegando:
 - b) Progetto con prospetti principali del manufatto, misure, peso, distinta degli accessori applicati e tipologia del materiale marmoreo;
 - c) Elaborato grafico con prospetto ubicativo;
 - d) Attestazione del DURC;
 - e) Attestazione nomina del responsabile alla sicurezza;
 - f) Versamento diritti amministrativi (Polizia mortuaria, di verifica e controllo) come da tariffario in vigore;
 - g) Presentazione una tantum della Polizza Assicurativa (Lavori cimiteriali) conto terzi pari a € 1.000.000,00 (Unmilione/00);
 - h) Presentazione una tantum del Piano Operativo di Sicurezza del sito di cui al Decreto Legislativo 81/2008 ;

2. Devono essere rispettate le seguenti procedure, misure e modalità di installazione:
 - a) Accedere all'impianto cimiteriale, con gli operai indicati nella richiesta di autorizzazione, solamente attraverso l'esposizione di regolare cartellino corredato di nome, cognome, foto, numero di matricola e denominazione della ditta;
 - b) Delimitare l'area di lavoro con specifica recinzione avente cartellonistica a norma di legge e dicitura "lavori in corso è vietato l'accesso";
 - c) Allestire ponteggi ed attrezzature varie certificate;
 - d) Fissare la lapide con apposite staffe di metallo che non pregiudichino l'incolumità dei visitatori del cimitero;
 - e) Rispettare le distanze laterali dagli altri monumenti già installati senza alterare la quota del piano di calpestio;
 - f) Rispettare l'allineamento delle file in verticale e orizzontale dei campi;
 - g) Rispettare le misure dei monumenti definitivi;
 - h) Livellare il terreno in base alle pendenze del campo per il deflusso delle acque;
 - i) Aggiungere e livellare il terreno ad ogni suo assestamento;
 - j) Ripristinare il monumento entro le 24 ore qualora avvenga un cedimento strutturale;
 - k) Ripristinare il monumento entro le 48 ore per ogni cedimento del terreno che pregiudichi la sicurezza;
 - l) Apporre su ogni lapide, una targa in alluminio cm 5 x 3 con scritta a fuoco recante Cappella, piano e numero del loculo, numero di autorizzazione, nome e cognome del defunto;

m) Apporre su ogni alzatina del monumento, una targa in alluminio cm 5 x 3 con scritta a fuoco recante numero di cippo, campo inumazione di riferimento, numero di autorizzazione, nome e cognome del defunto.

3. È fatto divieto di utilizzo di personale e attrezzature comunali, accesso con automezzi a motore (se non autorizzati) e far sostare all'interno dell'impianto cimiteriale le attrezzature di proprietà delle ditte.
4. È vietato rigorosamente applicare ogni forma di contenitore per ceri vicino a qualsiasi tipo di sepoltura.
5. Le aree circostanti i monumenti non potranno essere soggette a nessun tipo di piantumazione floreale ed arborea.
6. Alla fine di ogni lavoro, la Ditta esecutrice dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, al trasporto dei materiali di rifiuto e alla consegna al Comune del certificato di regolare smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'art. 84.

Art. 134 Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti della Ditta a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 135 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di manufatti edilizi l'impresa deve recingere, a regola d'arte e secondo le norme di sicurezza vigenti, l'area interessata.
2. È vietato occupare spazi attigui senza autorizzazione.
3. I materiali di rifiuto devono essere giornalmente trasportati alle discariche autorizzate nel rispetto delle procedure previste dall'art 84.
4. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. In caso d'inadempienze si applicheranno le sanzioni previste per l'abbandono di materiali su aree pubbliche.

Art. 136

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli, preventivamente autorizzati, delle imprese incaricate all'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti nei percorsi e per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei materiali, secondo gli orari di cui al successivo art. 137.
2. In caso d'impiego di materiali di peso rilevante che possono danneggiare, se trasportati su veicolo ordinario, la pavimentazione dei viali interni del Cimitero, è fatto obbligo alle imprese di trasferirli mediante opportuni mezzi che assicurino la salvaguardia delle pavimentazioni stesse.
3. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
4. I materiali e i manufatti devono essere introdotti nel Cimitero in condizioni d'immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione e costruzione all'interno dell'impianto cimiteriale.
5. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Art. 137

Orario di lavoro - Sospensione dei lavori

1. L'orario di lavoro per le imprese nell'ambito del Cimitero è così fissato:
 - a. Per l'installazione di lapidi e monumenti: dalle ore 13,00 alle ore 15,00;
 - b. Per i lavori di ordinaria manutenzione e costruzione di monumenti e di cappelle: dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
2. È vietato lavorare nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi salvo per particolari esigenze tecniche, comunque, autorizzate dalla Dirigenza.
3. Dal 25 ottobre al 5 novembre (Commemorazione dei Defunti) sono sospesi nel cimitero tutti i lavori di costruzione, restauro, riparazioni in genere, apposizione di lapidi, epigrafi, introduzioni di materiali.
4. Entro tale data gli interessati devono provvedere allo sgombero di tutti i materiali occorrenti o di risulta o attrezzi dai viali e da qualsiasi altra parte del suolo del Cimitero, allo smontaggio delle impalcature, armature e ponteggi, salvo diversa disposizione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali.
5. Un mese prima della commemorazione dei defunti e fino a 5 giorni dopo di essi, vengono sospesi tutti i rilasci di autorizzazione o concessioni di costruzioni di cappelle, edicole e monumenti, riparazioni, restauri o altro che, a parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, non potrà terminare entro la data del 20 ottobre. Uguale sospensione si applica anche nei confronti di quelle concessioni rilasciate

prima e che alla data del 1° ottobre non hanno iniziato i lavori. Sono fatti salvi i lavori di somma urgenza limitatamente alle opere atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

6. Tale norma, su disposizione della Dirigenza, può essere applicata in occasione di particolari manifestazioni e di festività più rappresentative.

Art. 138

Vigilanza

1. L'Ufficio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte della Dirigenza dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.
3. Risultato favorevole il collaudo delle opere, redatto da tecnico abilitato a cura del concessionario, si procederà al rilascio della certificazione di agibilità tecnica e sanitaria.
4. Solo dopo aver eseguito tali procedimenti sarà consentito il seppellimento.
5. Non è consentito il rilascio della certificazione di agibilità parziale delle opere.

Art. 139

Opere costruite in difformità

1. Il Dirigente dell'ufficio servizi cimiteriali in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre la rimozione delle opere costruite in violazione del presente Regolamento e del permesso concesso.
2. Per tutte quelle opere che determinano aumenti di superficie e volumi concessi verrà ordinata la demolizione del manufatto qualunque sia il tipo e l'entità della difformità.

Art. 140

Sanzioni imprenditoriali

1. L'inosservanza delle norme tecniche di cui al precedente articolo da parte delle ditte imprenditrici saranno sanzionate dalle seguenti disposizioni:
 - prima violazione – diffida scritta;

- seconda violazione – sospensione lavorativa per un periodo di mesi uno;
- terza violazione – sospensione lavorativa per un periodo da uno a tre anni su disposizione del Dirigente dei Servizi Cimiteriali.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I REGISTRI - SCHEDARI – SCADENZARI – DURATA - CONDIZIONI

* * * * *

Art. 141 Registro delle concessioni

1. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Detto registro può essere tenuto, anche, mediante sistemi informatici. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero del Comune.
3. A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
4. Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e, comunque, ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - b. gli estremi del titolo costitutivo;
 - c. la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - d. la natura e la durata della concessione;
 - e. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 142 Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n°285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante sistemi informatici.

2. È obbligatorio redigere sempre verbale in duplice copia di tutte le operazioni cimiteriali con l'indicazione e la sottoscrizione anche del personale che le ha compiute.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

<p style="text-align: center;">TITOLO VIII SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PERPETUA E STRAORDINARIA</p>

CAPO I
GESTIONE – MODALITA’ – DIVIETI - REQUISITI

* * * * *

Art. 143
Istituzione del servizio e forma di gestione

1. Il Comune, mediante ditta esterna specializzata, provvede al servizio di illuminazione votiva perpetua e straordinaria del Cimitero prettamente nelle Cappelle, edicole, zone e campi inumazione comunali.
2. Non rientrano nella fornitura di tale servizio tutte le concessioni cimiteriali amministrative private (Cappelle gestite dalle Confraternite e Cappelle gentilizie).
3. La fornitura straordinaria consiste in oggetti di arredo illuminanti delle lapidi da collegare all'impianto elettrico nelle ricorrenze.

Art. 144
Oggetto e destinatari

1. Il presente titolo VIII disciplina il servizio per l'illuminazione votiva con corpi illuminanti a basso consumo energetico di tipo a led in cappelle, loculi, ossari, cippi, monumenti funebri e tombe del cimitero.
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, di ampliamento del cimitero e di manutenzione effettuati dal Comune o da privati dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.
3. La gestione, manutenzione ed eventuale ampliamento di tali impianti, non comporterà nessun onere aggiuntivo a carico del Comune. Del pari al termine della gestione esternalizzata tutti gli impianti diverranno di proprietà del comune nello stato in cui si trovano, escluso l'impianto elettrico in derivazione e la Ditta non potrà pretendere alcun corrispettivo.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.L. 28/02/1983, n°55, convertito in L. 26/04/1983, n°131 e del D.M. 31/12/1983, il servizio di illuminazione votiva è compreso tra quelli pubblici a domanda individuale.

Art. 145 **Modalità di gestione**

1. La Ditta affidataria del servizio provvederà al ricevimento delle domande di abbonamento e di allacciamento, al rinnovo dei contratti scaduti, alla riscossione delle quote di allacciamento e di quelle annuali di abbonamento.
2. La Ditta provvederà ai nuovi allacciamenti, alla manutenzione e sorveglianza degli impianti elettrici, all'illuminazione delle aree di transito garantendo almeno cinque lux sulle scale o passaggi ristretti e due lux nelle altre zone e sarà attiva solo nell'orario di apertura del cimitero ed a tutte le opere necessarie per migliorare l'impianto, ampliarlo o potenziarlo.
3. I dati forniti dall'utente in sede di richiesta di allaccio dovranno essere gestiti attraverso sistemi informatici garantendo il rispetto delle normative vigenti (Privacy).
4. La Ditta verserà annualmente al Comune l'aggio di spettanza determinato in sede di gara d'appalto.

Art. 146 **Modalità di accesso**

1. Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, gli utenti formuleranno apposita domanda su modulo fornito dalla Ditta.
2. La Ditta si riserva di dare corso alla domanda subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto.
3. All'atto della stipulazione dell'abbonamento gli utenti dovranno versare il contributo fisso di cui alla lettera a) dell'art. 148 ed il canone pari ad una annualità.
4. Qualora ci fossero delle variazioni di indirizzo e numero telefonico, l'utente si impegna a comunicare i nuovi recapiti.
5. In caso di decesso dell'utente sarà cura degli eredi volturare il contratto.

Art. 147 **Durata**

1. La durata minima dell'abbonamento è di un anno a decorrere dal primo del mese di gennaio al 31 dicembre e sempre dopo il versamento del contributo di allacciamento a fondo perduto.
2. La durata si intende prorogata alla sua scadenza, di anno in anno, se l'utente non ne avrà data disdetta mediante lettera raccomandata entro il 30 novembre di ogni anno.
3. Il contratto è concluso di diritto in caso di spostamento della salma.

Art. 148

Concorso alla copertura del costo del servizio

1. La tariffa del servizio è stabilita dall'organo competente ed è articolata in:
 - a. un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi una sola volta al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese: esso comprende le spese di allacciamento e derivazione e la fornitura del portalampada e della lampada stessa;
 - b. un canone di utenza da pagarsi a cadenza annuale secondo le modalità di cui all'art. 147, comprendente la sorveglianza e la manutenzione dell'impianto, il ricambio delle lampade, l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 149

Modalità di pagamento

1. Il versamento del canone dovrà essere effettuato anticipatamente entro il 31 Gennaio di ciascun anno direttamente agli uffici della Ditta oppure a mezzo di versamento su conto corrente postale o bonifico; a tal fine verrà inviato al domicilio degli utenti apposito avviso, contenente l'indicazione dell'importo, del termine e delle modalità di pagamento. La mancata ricezione di tale comunicazione non esonera gli utenti dall'effettuare egualmente il versamento del canone in vigore, chiedendo direttamente alla Ditta la determinazione della somma da pagare per il servizio.
2. In caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la Ditta, previa diffida e assegnazione di un nuovo termine perentorio di 30 giorni, potrà senza altro avviso sospendere l'erogazione di corrente o interrompere o eliminare l'impianto senza diritto per l'utente di indennizzo di qualsiasi specie e procedere al recupero coatto del credito ai sensi della vigente normativa in materia. Il servizio sospeso non sarà ripristinato se non previo pagamento dei canoni arretrati e del diritto fisso di allacciamento, completo se l'allacciamento è stato eliminato e in misura del 50% se è stato solo interrotto.

Art. 150

Condizioni

1. L'illuminazione verrà fornita tutti i giorni per 24 ore su 24.
2. La ditta si riserva la facoltà di sospendere la corrente per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti.
3. Le interruzioni di energia elettrica dipendenti da questi motivi o da cause di forza maggiore come sospensione dell'erogazione da parte dell'ENEL, messa fuori uso momentanea dei trasformatori e delle valvole, incendi, eccezionali eventi atmosferici o calamità naturali non danno luogo a risarcimento, a responsabilità o a pretese di sorta.
4. La Ditta non assume nessuna responsabilità per interruzioni e danni che dovessero determinare la sospensione del servizio, compreso l'asporto di lampade, causati da terzi.

Art. 151

Divieti

1. È vietato all'utente intervenire sugli impianti di illuminazione votiva anche tramite terzi.
2. È proibito cambiare o asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.
3. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà alla Ditta di interrompere il servizio stesso.

Art. 152

Modifiche

1. Qualunque speciale opera o attrezzatura artistica e decorativa da fare sulle lapidi sarà a carico del richiedente, come pure i lavori da marmista, pittore e decoratore.
2. Le spese per qualsiasi modificazione richiesta dall'abbonato all'impianto già esistente e che abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Ditta, saranno a carico dell'abbonato stesso.

Art. 153

Reclami e rimborsi

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione o informazione da parte degli utenti è fatta per iscritto o tramite sistemi informatici.
2. L'utente non ha per tale motivo diritto a sospendere i pagamenti da effettuarsi con le modalità stabilite nel presente Regolamento.
3. La Ditta si impegna a provvedere al ripristino del servizio entro 20 giorni dalla presentazione da parte dell'utente di idonea segnalazione di mancato o cattivo funzionamento. In caso di inottemperanza, all'utente verrà rimborsata una quota giornaliera dell'abbonamento annuo corrispondente ai giorni di mancata prestazione del servizio, calcolata a far data dal giorno di presentazione della segnalazione fino al giorno dell'effettivo ripristino.

Art. 154 Requisiti

1. Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso oltre che dei requisiti di legge, anche della certificazione ISO 9000.
2. In caso di gestione esternalizzata dei servizi cimiteriali, l'organizzazione del servizio di cui al presente capo è di competenza del gestore.

Art. 155 Impianti di energie alternative

1. Possono essere installati impianti di produzione energia alternativa nelle zone o aree cimiteriali previa valutazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 156 Rinvio a disposizione di legge

1. L'abbonamento al servizio da parte degli utenti implica la conoscenza ed accettazione integrale del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO IX

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

CAPO I

FINALITA' – DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - NORME

* * * * *

Art. 157

Finalità

1. Il presente Titolo disciplina tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali come definiti dall'art.184, comma 2 lett. d), e) ed f) Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata di tutte le frazioni riciclabili potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini di un loro sicuro trattamento.
3. In caso di gestione esternalizzata tutte le attività previste dal presente Titolo sono di competenza della Ditta affidataria.

Art. 158

Definizioni

1. **Cimitero:** area presidiata ed allestita tanto da costituire un'area delimitata all'interno della quale i corpi dei defunti vengono tumulati o inumati per essere successivamente estumulati, esumati o traslati in altro luogo;
2. **Gestore dei servizi di igiene ambientale:** soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs 12 aprile 2006, n°163 per lo svolgimento di uno o più servizi di raccolta e trasporto;

3. Gestore dei servizi cimiteriali: soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria ex D.P.R. 10 settembre 1990, n°285;

4. Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione: i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990, dall'art.2 comma e) del DPR n°254/2003 ed dall'art.184 c.2 lett.f del D. Lgs n.152/2006. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione. Trattasi di scarti che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n°254.

5. Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle operazioni di esumazione ed estumulazione: Il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di inumazione e tumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n°285/1990 ed art.2 comma f del DPR n°254/2003 nonché art.184 c.2 lett.f del D.Lgs n°152/2006 e quindi trattasi delle seguenti tipologie di scarti:

- **Parti di tumulo (o di cippi):** le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del loculo, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
- **Inerti** del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito di piccoli interventi di manutenzione di manufatti edilizi che comportano un quantitativo di rifiuti inerti non superiore al 1,00m³/intervento.

6. Rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero: Il gestore dei servizi cimiteriali cura il mantenimento del perfetto stato d'uso dell'intero insediamento garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi effettuando periodici interventi di raccolta rifiuti:

- da attività di manutenzione ordinaria del cimitero costituita da spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia di aree verdi di tipo non biodegradabile ex art.184 c.2 lett.c del DLgs n°152/2006;
- da manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive della medesima tipologia quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.e del DLgs n°152/2006;
- recuperabili (carta e cartone, plastica, vetro) derivanti dalla sostituzione di oggetti offerti periodicamente alla memoria della salma e non costituisce

impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.b del DLgs n.152/2006.

7. Deposito temporaneo rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione: zona di deposito protetta dagli agenti atmosferici presente all'interno del cimitero cittadino all'interno del quale sono depositati, in attesa di essere avviati a trattamenti termici di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati come per legge, i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art. 184, comma 2 lett. f) Decreto Legislativo 152/06.

Il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione dovrà essere accessibile unicamente ad addetti appositamente incaricati dal gestore dei servizi cimiteriali e dovrà essere periodicamente svuotato a cura del gestore dei servizi di igiene ambientale.

8. Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione: i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (comma 5) e quelli derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero (comma 5) saranno depositati in un'area scoperta ricavata all'interno del perimetro del cimitero nei pressi di un cancello di accesso in modo da consentire l'agevole accesso dei mezzi impiegati per raccolta dei rifiuti raccolti dal gestore dei servizi cimiteriali e dovrà essere periodicamente svuotato a cura del gestore dei servizi di igiene ambientale.

9. Certificazione del rifiuto: ogni tipologia di rifiuto deve avere una propria caratterizzazione, omologazione, classificazione ed appropriazione del Codice CER, il tutto certificato annualmente attraverso qualificato laboratorio analisi.

Art. 159 Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo "*i resti mortali*" in quanto disciplinati ai sensi del Capo XVII - D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 per i quali è prevista la tenuta in cassette di zinco le cui caratteristiche sono definite dal predetto decreto.
2. Per resti mortali si intende il risultato della completa mineralizzazione della salma. In particolare, per le salme inumate l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere dei dieci anni, per le salme tumulate, allo scadere dei venticinque anni.

Art. 160 Rapporti con altre norme

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, tutte le attività di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione

ed estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle altre attività e di mantenimento del decoro del cimitero sono sottoposti all'applicazione delle norme regolamentari e tecniche attuative della Parte IV del D.Lgs n°152/2006 che disciplinano la gestione dei rifiuti.

2. Tutte le attività di gestione dei rifiuti devono essere funzionali a massimizzare la quota di rifiuti da avviare al recupero (da manutenzione del verde, inerti, residui metallici, carta e cartone, plastica) riducendo la quota da avviare allo smaltimento (rifiuti da esumazione ed estumulazione, residui dallo spazzamento).
3. In ogni caso, tutte le attività di trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo gestori ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 161

Norme per la gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere raccolti e confezionati in contenitori separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali;
2. Il confezionamento degli scarti deve essere effettuato nei pressi a cura del gestore dei servizi cimiteriali;
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma ad esclusione dei resti mortuari, per tutta la durata delle fasi di raccolta e trasporto, a prescindere dal soggetto competente, dovranno essere raccolti in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale.
4. I sacchi saranno immessi in contenitori a tenuta conformi alle disposizioni ADR recanti l'apposita dicitura "*Comune di Gaeta - Rifiuti da esumazione ed estumulazione*" che dovranno essere forniti dal gestore dei servizi ambientali.
5. In caso di esumazioni od estumulazioni di salma di persona deceduta per malattia infettiva contagiosa effettuate prima che siano trascorsi due anni dalla morte, i materiali terrosi di risulta dovranno restare sul posto (né riutilizzo né smaltimento), mentre i rifiuti prodotti, prima di essere destinati al trattamento termico o al recupero mediante le procedure descritte nel presente articolo, dovranno essere preventivamente sottoposti a disinfezione.
6. Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve essere disinfettato,

imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione;

7. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art.183, comma 1 lett. m) del Decreto Legislativo n°152/2006 la tenuta dei rifiuti deve essere effettuata in una porzione confinata dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuata dal Comune e indicata con apposita segnaletica.
8. Le aree di deposito temporaneo debbono essere gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto.
9. Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta assicurandone l'integrità.
10. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a trattamento finale, mediante trattamento termico in impianti autorizzati.
11. Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 162

Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività connesse con l' inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione

1. Il Comune cura le attività di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti inerti del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito delle normali attività di costruzione e demolizione di manufatti edilizi.
2. Il Comune ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare egli dovrà assicurare la raccolta separata delle seguenti tipologie di rifiuti riciclabili: inerti e frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.).
3. Il Comune assicurerà la presenza costante di contenitori, per la raccolta dei seguenti rifiuti:
 - a) materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione, demolizione e ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari;
 - b) di metalli o leghe provenienti dall'attività di rimozione di lapidi, tombe, monumenti.

Detti contenitori saranno posizionati all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e conferiti all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile.

Art. 163

Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività di mantenimento del cimitero

1. Il Comune cura il mantenimento del perfetto stato d'uso dell'intero insediamento garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi effettuando periodici interventi di manutenzione (spazzamento, vuotamento cestini, ecc..).
2. Il Comune ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti riciclabili:
 - a) carta e cartone;
 - b) sfalci, potature e scarti vegetali;
 - c) contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
 - d) frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.).
3. Il Comune assicurerà la presenza costante di contenitori all'interno del Deposito temporaneo (rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione) destinati alla raccolta dei rifiuti dall'attività di:
 - a) manutenzione ordinaria del cimitero (spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, ecc.);
 - b) raccolta degli scarti della manutenzione del verde ornamentale e rifiuti da offerte votive quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria del defunto e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma;
 - c) la raccolta dei rifiuti di metallo o leghe;
 - d) per la raccolta dei rifiuti di vetro;
 - e) la raccolta dei rifiuti di carta e cartone;
 - f) raccolta dei rifiuti di contenitori in plastica.

Detti rifiuti saranno conferiti all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile.

Art. 164

Altre disposizioni

1. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e di semplificare la gestione dei residui, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, il Dirigente dei

servizi cimiteriali, con propria ordinanza, può prescrivere che le risultanze della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi degli scarti dei fiori e delle piante che ornano i feretri, le fosse ad inumazione e le salme tumulate, le foglie secche, anziché essere avviate a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzati come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate per la produzione di terriccio da riutilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.

2. Questa lavorazione interna alla struttura cimiteriale è alternativa al conferimento delle biomasse a rifiuto e consente di ridurre significativamente i rifiuti da smaltire.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

* * * * *

Art. 165

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima della sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in conformità a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Dirigente dei Servizi Cimiteriali con cui si riconoscono diritti passati sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di che trattasi.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della L. n°130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero dell'Interno e con le Circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24 giugno 1993 e n°10 del 31 luglio 1998 e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni.
5. In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.
6. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo pretorio e sostituisce ogni altra norma con esso incompatibile. È da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 166
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

Art. 167
Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 spetta al Dirigente dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano sempre al Dirigente dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 168
Concessioni precedenti

1. Salvo quanto previsto dall'art. 174 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 169
Sepulture private pregresse

1. Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

Art. 170
Istituzione Albo delle Ditte

1. Per tutte le attività funerarie che vengono eseguite nel territorio, saranno istituiti i seguenti Albi delle Ditte:
 - a) Albo delle Imprese funebri;
 - b) Albo dei costruttori ed installatori di cappelle, monumenti, lapidi, loculi, cellette ossario e cinerari;
 - c) Albo dei costruttori ed installatori di impianti e sistemi elettrici cimiteriali.

Art. 171
Sicurezza – Barriere architettoniche – Servizi Igienici

1. Alla luce delle disposizioni del Decreto Legislativo n°81/2008 in materia di sicurezza e del D.P.R. n°503 del 24 luglio 1996 accessibilità pedonale – barriere architettoniche, il Cimitero deve essere provvisto:
 - a) di accessi e uscite da indicare con opportuni cartelli e segnali;
 - b) di scale fisse a rotaia facilmente rimovibili in tutti i livelli delle Cappelle comunali e di confraternite;
 - c) di carrelli per il trasferimento di feretri;
 - d) di cala feretri;
 - e) di montafereetri;
 - f) di tutte le attrezzature per eseguire le operazioni cimiteriali;
 - g) di percorsi agevolati per i diversamente abili;
 - h) di elevatori per raggiungere i sotterranei e i piani a livello delle cappelle comunali e di confraternite;
 - i) di efficiente impianto antincendio;
 - j) di Servizi Igienici per uomo, donna e diversamente abili.

Art. 172
Tariffe cimiteriali - Corrispettivi

1. Le tariffe per l'attività amministrativa di autorizzazione, verifica e controllo (dette anche di custodia amministrativa o polizia mortuaria) e per le prestazioni di servizio per le operazioni cimiteriali saranno determinate annualmente dalla Giunta Comunale. In caso di gestione esternalizzata i corrispettivi per le prestazioni di servizio saranno specificatamente indicati nel bando di gara.
2. Tutte le operazioni sia di Tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite previo pagamento sia dei diritti amministrativi e sia dei corrispettivi per prestazioni di servizio di cui alle tariffe vigenti a cura e spese dei richiedenti.

Art. 173
Sistema gestionale

1. Il Comune, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, deve dotarsi di apposito sistema gestionale che preveda:
 - a) l'anagrafe e il catasto cimiteriale;
 - b) la rappresentazione grafica e gestione dei campi inumazione con le relative tombe e di tutte le cappelle;
 - c) la gestione accesso degli utenti;
 - d) la gestione ricerca defunti per salme, resti mortali, ceneri, arti, aborti;
 - e) la gestione delle cappelle comunali;
 - f) la gestione delle cappelle ed edicole gentilizie;
 - g) la gestione delle cappelle di confraternite;
 - h) la gestione dei monumenti e dei sarcofaghi;
 - i) la gestione del cinerario comunale e del Giardino dei ricordi (area dispersione ceneri);
 - j) la gestione dell'ossario comunale;
 - k) la gestione dell'ossario provvisorio;
 - l) la gestione dei campi a sepoltura gratuita suddivisi per Adulti – Bambini – Arti – Aborti – Inconsunti;
 - m) la gestione dei campi a sepoltura in concessione suddivisi per Adulti – Bambini – Arti – Aborti – Inconsunti;
 - n) la gestione per la dispersione e l'affidamento delle ceneri;
 - o) la gestione dei trasporti funebri;
 - p) la gestione delle concessioni, tumulazioni, inumazioni, traslazioni, estumulazioni, esumazioni, cremazioni;
 - q) la gestione dell'illuminazione elettrica votiva;
 - r) la gestione dei diritti amministrativi o di Polizia Mortuaria;
 - s) la gestione delle prestazioni di servizio;
 - t) l'istituzione di un sito Internet e numero verde.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

* * * * *

Art. 174

Contratti non ancora stipulati

1. Le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato ancora redatto il relativo contratto, dovranno essere regolarizzate mediante la stipula di contratto da registrare solo in caso d'uso.
2. La durata della concessione resterà invariata e l'inizio coinciderà con la data di:
 - Stesura del verbale di assegnazione provvisorio;
 - Dalla data di pagamento del corrispettivo della concessione.
3. Le concessioni, a richiesta dell'interessato, potranno essere rilasciate con rateizzazione di n°4 rate delle quali la prima sarà pagata al rilascio del contratto di concessione, il saldo entro il termine di 2 (due) anni. Per i soggetti con reddito ISEE inferiore o pari ad €5.000,00 sarà prevista la rateizzazione fino ad un massimo di 10 (dieci) rate delle quali la prima da conferirsi al rilascio della concessione, il saldo entro 5 (cinque) anni.

Art. 175

Termini per presentazione istanze

1. Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Art. 176

Gestione cimitero

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di individuare la migliore forma di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Finalità delle norme
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art. 5 - Denuncia dei decessi
- Art. 6 - Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art. 7 - Denuncia causa di morte
- Art. 8 - Casi di morte per malattie infettive-diffusive
- Art. 9 - Comunicazione di decessi dovuti a reati
- Art. 10 - Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
- Art. 11 - Medico necroscopico

CAPO III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art. 12 - Periodo di osservazione
- Art. 13 - Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art. 14 - Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art. 15 - Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art. 16 - Deposito di osservazione
- Art. 17 - Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive diffuse
- Art. 18 - Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività
- Art. 19 - Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art. 20 - Depositi ed obitori speciali

CAPO IV AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art. 21 - Autorizzazione alla sepoltura
- Art. 22 - Nulla osta dell'autorità giudiziaria
- Art. 23 - Inumazione di parti del corpo umano
- Art. 24 - Nati morti e prodotti abortivi

CAPO V INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

- Art. 25 - Riscontro diagnostico
- Art. 26 - Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico – Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI FERETRI - SEPOLTURA DEI CADAVERI

- Art. 27 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 28 - Verbale di chiusura feretro
- Art. 29 - Caratteristiche feretri per inumazioni per trasporti fuori comune
- Art. 30 - Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni
- Art. 31 - Caratteristiche feretri per essere tumulati e per trasporti fuori Comune
- Art. 32 - Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune
- Art. 33 - Caratteristiche feretri per essere cremati e da trasportare fuori comune
- Art. 34 - Chiusura del feretro
- Art. 35 - Servizio e fornitura feretro gratuita
- Art. 36 - Targhetta di riconoscimento
- Art. 37 - Verifica rispondenza del feretro proveniente da altro comune o dall'estero

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - FUNZIONI – LICENZA - OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 38 - Autorizzazione - Funzioni

Art. 39 - Divieti

CAPO II

ORARIO – PERCORSI - SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 40 - Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art. 41 - Servizio di trasporto funebre

CAPO III TRASPORTI

Art. 42 - Trasporti funebri a carico del Comune

Art. 43 - Trasporto feretro, cassetta ossario e urna fuori comune o all'estero

Art. 44 - Autorizzazioni di accompagnamento al trasporto funebre

Art. 45 - Trasporto feretro proveniente da altro Comune o dall'estero

Art. 46 - Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive- diffuse

Art. 47 - Trasporto feretro fuori comune per cremazione e rientro delle relative ceneri

Art. 48 - Obbligo dell'incaricato al trasporto

Art. 49 - Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche

Art. 50 - Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art. 51 - Obblighi per il trasporto dei resti mortali e ceneri

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 52 - Disposizioni generali – Vigilanza

Art. 53 - Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 54 - Planimetria del cimitero - Custodia e aggiornamento

Art. 55 - Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private in concessione

Art. 56 - Disposizioni campi per inumazioni

Art. 57 - Area di dispersione ceneri

Art. 58 - Sepolture private – natura e concessione

Art. 59 - Reparti speciali

CAPO II

CAMERA MORTUARIA - SALE PER AUTOPSIE – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Art. 60 - Camera mortuaria

Art. 61 - Caratteristiche camera mortuaria

Art. 62 - Sala per autopsie

Art. 63 - Ossario e Cinerario comune

CAPO III

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 64 - Documenti per l'accompagnamento dei feretri al cimitero

Art. 65 - Ricevimento e facoltà di decisione

Art. 66 - Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art. 67 - Consegna registro al Comune

Art. 68 - Divieto di riapertura del feretro

CAPO IV

INUMAZIONI CAMPI A SEPOLTURE GRATUITE E IN CONCESSIONE

Art. 69 - Utilizzo, scavo e procedura di riempimento delle fosse a sepoltura gratuita

Art. 70 - Dimensioni delle fosse a sepoltura gratuita ed in concessione

Art. 71 - Utilizzo, caratteristiche e procedura di chiusura delle fosse a sepoltura in concessione

Art. 72 - Deposizione del feretro nella fossa – Divieto di riapertura

Art. 73 - Numerazione e individuazione delle fosse a sepoltura gratuita

Art. 74 - Numerazione e individuazione delle fosse a sepoltura in concessione

CAPO V TUMULAZIONI

Art. 75 - Tumulazioni

Art. 76 - Sistema di tumulazione – Agibilità - Divieto di riapertura dei loculi

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – SISTEMA DI MINERALIZZAZIONE

Art. 77 - Esumazioni ordinarie

Art. 78 - Esumazioni straordinarie

Art. 79 - Estumulazioni ordinarie

Art. 80 - Divieto di riduzione di tumulata

Art. 81 - Ossa provenienti dalle esumazioni

Art. 82 - Oggetti da recuperare

Art. 83 - Sistema di mineralizzazione

Art. 84 - Rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Art. 85 - Norme igieniche

CAPO VII CREMAZIONI

Art. 86 - Cremazione

Art. 87 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 88 - Cremazione dei cadaveri

Art. 89 - Cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 90 - Affidamento delle ceneri

Art. 91 - Modo di conservazione delle urne contenenti le ceneri nel cimitero

Art. 92 - Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 93 - Ricevimento delle ceneri nel cimitero

Art. 94 - Sanzioni amministrative

Art. 95 - Senso comunitario della morte

Art. 96 - Procedura per l'autorizzazione all'affidamento delle ceneri

Art. 97 - Deposito provvisorio

Art. 98 - Verbale di consegna - Registro

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE - DURATA - RINNOVO

Art. 99 - Sepolture private – Atto di concessione.

Art. 100 - Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle

Art. 101 - Depositi temporanei

Art. 102 - Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima – Divieto di cessione - Tariffe

Art. 103 - Concessioni speciali

Art. 104 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture

Art. 105 - Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO II DIVISIONE - SUBENTRO – VOLTURA - RINUNCIA

Art. 106 - Divisione – Subentri

Art. 107 - Rinuncia a concessione di sepolture della durata a tempo determinato o perpetua.

Art. 108 - Voltura

Art. 109 - Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III DECADENZA - REVOCA - ESTINZIONE

Art. 110 - Decadenza della concessione

Art. 111 - Revoca della concessione

Art. 112 - Estensione della concessione - Estinzione della concessione

Art. 113 - Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V

POLIZIA MORTUARIA E PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

CAPO I ORARI - OBBLIGHI - DIVIETI

- Art. 114 - Orario
- Art. 115 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 116 - Divieti speciali
- Art. 117 - Obbligo di comportamento del pubblico
- Art. 118 - Riti funebri
- Art. 119 - Epigrafi e ricordi
- Art. 120 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 121 - Ceri
- Art. 122 - Materiali ornamentali

CAPO II PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 123 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero
- Art. 124 - Responsabile del Cimitero
- Art. 125 - Sorveglianti
- Art. 126 - Responsabilità
- Art. 127 - Compiti particolari del Responsabile del Cimitero
- Art. 128 - Seppellitori - Compiti

TITOLO VI IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO I OBBLIGHI DELLE IMPRESE

- Art. 129 - Accesso al cimitero
- Art. 130 - Personale delle imprese

CAPO II AUTORIZZAZIONI AD ESEGUIRE I LAVORI

- Art. 131 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 132 - Progetti di Costruzione
- Art. 133 - Opere su sepolture individuali in concessione - Divieti
- Art. 134 - Responsabilità
- Art. 135 - Recinzione aree - Materiali di scavo
- Art. 136 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 137 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori
- Art. 138 - Vigilanza
- Art. 139 - Opere costruite in difformità
- Art. 140 - Sanzioni imprenditoriali

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

CAPO I REGISTRI - SCHEDARI - SCADENZARI - DURATA - CONDIZIONI

- Art. 141 - Registro delle concessioni
- Art. 142 - Registro giornaliero delle operazioni mortuarie

TITOLO VIII SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PERPETUA E STRAORDINARIA

CAPO I GESTIONE- MODALITA' - DIVIETI - REQUISITI

- Art. 143 - Istituzione del servizio e forma di gestione
- Art. 144 - Oggetto e destinatari

- Art. 145 - Modalità di gestione
- Art. 146 - Modalità di accesso
- Art. 147 - Durata
- Art. 148 - Concorso alla copertura del costo del servizio
- Art. 149 - Modalità di pagamento
- Art. 150 - Condizioni
- Art. 151 - Divieti
- Art. 152 - Modifiche
- Art. 153 - Termini - Reclami e rimborsi
- Art. 154 - Requisiti
- Art. 155 - Impianti di energie alternative
- Art. 156 - Rinvio a disposizione di legge

TITOLO IX GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

CAPO I FINALITA' – DEFINIZIONI - ESCLUSIONI - NORME

- Art. 157 - Finalità
- Art. 158 - Definizioni
- Art. 159 - Esclusioni
- Art. 160 - Rapporti con altre norme
- Art. 161 - Norme per la gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione
- Art. 162 - Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività connesse con l' inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione
- Art. 163 - Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività di mantenimento del cimitero
- Art. 164 – Altre disposizioni

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 165 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 166 - Cautele
- Art. 167 - Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali
- Art. 168 - Concessioni precedenti
- Art. 169 - Sepolture private pregresse
- Art. 170 - Istituzione Albo delle ditte
- Art. 171 - Sicurezza – Barriere architettoniche – Servizi Igienici
- Art. 172 - Tariffe cimiteriali - Corrispettivi
- Art. 173 - Sistema gestionale

CAPO II NORME TRANSITORIE

- Art. 174 - Contratti non ancora stipulati
- Art. 175 - Termini per presentazione istanze
- Art. 176 - Gestione Cimitero